

Da: UICCA - PEC <uicca.tesoreria@pec.avventisti.it>
Inviato: giovedì 3 maggio 2018 13:03
A: coordinamento@pec.consultacaf.it; consorziocaafcgil@pec.it; cafacli@pec.caf.acli.it; cafcisal@pec.it; caf.dipendenti@pec.confagricoltura.it; info@pec.cafitalia2000.it; cafuglpresidenza@legalmail.it; cafuil@pec.cafuil.it; caaf@pecconfesercentinaz.it; assocaaf@pec.it; direzioneegeneralecafmccl@pec.it
Oggetto: URGENTE-Correzione vostre istruzioni agli uffici periferici
Allegati: Legge 516 aggiornata.pdf; Decreto ministero x detr. erogazioni liberali.pdf; AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0025273.20-02-2014-U.pdf; AGENZIA ENTRATE RISOLUZIONE_N72_E_19062017.pdf; Agenzia Entrate nota del 03-08-2017 deducibilità quietanze UICCA.pdf; Note operative CAAF 2018.pdf
Priorità: Alta

Spett.li organizzazioni,
la presente a seguito di alcune problematiche emerse con alcuni vostri uffici periferici che non accettano le "quietanze liberatorie" come giustificativi di spese deducibili presentati da appartenenti alla nostra confessione religiosa, qualora non accompagnate da mezzi di pagamento cd. "tracciabili", perché emesse a seguito di versamenti in contanti.

Ci preme pertanto segnalare che i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno sono regolate dalla Legge 516 del 22/11/1988 riguardante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno" (GU n.283 del 2-12-1988 - Suppl. Ordinario n. 107). In merito all'art. 29 comma 3 con Decreto del Ministro delle Finanze del 01/12/1989 sono state determinate le modalità per la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali. Al secondo comma dell'articolo unico di detto Decreto sono riportate le caratteristiche delle "quietanze liberatorie" che sono riconosciute quali documenti attestanti i versamenti eseguiti e che pertanto devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi. Così come tra l'altro previsto anche dalle istruzioni del modello 730 che riportano testualmente come documentazione valida ai fini della deducibilità "le quietanze liberatorie".

Quindi qualunque norma contenuta in legge diversa da quella che regola il rapporto tra lo Stato Italiano e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, regolati invece dalla succitata Legge 516/88, applicativa di un'intesa e quindi **bilaterale** avente valore superiore secondo il principio generale di *lex specialis derogat legi generali*, non può trovare applicazione.

Modifiche al contenuto della Legge 526/88 potranno essere prese solo bilateralmente, secondo accordo tra le parti, giusta previsione dell'art. 37 della citata legge.

Purtroppo nel corso di questi ultimi anni ricorrono errori e/o omissioni sia talvolta nelle comunicazioni degli enti preposti, vedi circolare AE n. 7/E del 2017, sia nei manuali di istruzioni cui vengono dotati i vostri uffici periferici.

Tali "disattenzioni" provocano disagi e veri e propri pregiudizi nei confronti degli appartenenti alla nostra confessione religiosa cui vengono rifiutati i giustificativi impedendone la deduzione dal reddito.

Sollecito pertanto i destinatari della presente, qualora non lo avessero già fatto, a informare i propri uffici operativi delle effettive disposizioni di legge che riguardano non solo l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno ma anche altre confessioni religiose come correttamente riportato nella risoluzione AE n. 72/E del 19-06-2017 integrativa della precedente 7/E.

Infine facciamo rispettosamente notare che i disservizi causati *de facto* configurano comportamenti lesivi e discriminatori nei confronti di appartenenti a confessioni religiose di minoranza e per i cui diritti saremmo costretti, nostro malgrado, a tutelarli nelle opportune sedi.

Allego per vostra comodità testo della Legge 516/88, Decreto del Minfinanze, pronunciamento del 20-02-2014 dell'Agenzia delle Entrate su sollecitazione del MEF, Risoluzione dell'AE n. 72/E del 19-06-2017 integrativa della circolare 7/E del 04-04-2017, risposta dell'AE del 03-08-2017 sulla nostra segnalazione del 27-04-2017, esempio di istruzioni attualmente in dotazione a un ufficio periferico CAAF che indicano come ammissibili per i versamenti in contanti le sole quietanze liberatorie emesse dalla Tavola Valdese.

Certo pertanto che questa nostra sarà presa in urgente considerazione, integrando prontamente le vostre guide operative ad uso dei vostri uffici periferici, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti e l'augurio di un proficuo lavoro con la preghiera di mettere in copia lo scrivente delle vostre comunicazioni al riguardo.

Gioele Murittu
Tesoriere

Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste™ del Settimo Giorno

Ufficio +39 06 3609591
Cellulare +39 06 36095946
Email g.murittu@avventisti.it
Sito web www.chiesaavventista.it - www.ottomilleavventisti.it



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa email se non è necessario.

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione permanente. Possono essere presenti informazioni riservate e non. Chiunque, venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Inoltre, anche se questa mail e gli eventuali allegati sono da ritenersi non infetti da virus ed immuni da altri difetti, è dovere dei destinatari assicurarsi dell'assenza di virus. Informativa ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs. 196 - 30/06/2003) .

La informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 può rivolgersi per posta ai Titolari del trattamento dati dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, lungotevere Michelangelo 7 – 00192 Roma RM

Please consider the environment before printing this email.

The information contained in this e-mail message is strictly confidential and intended for the use of the addressee only. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, forward or store it on your computer. If you have received the message in error, please forward it back to the sender and delete it permanently from your computer system.
